



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 74/1 DEL 26.12.2008

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna. Indicazione della data di convocazione dei comizi elettorali e ripartizione e assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali provinciali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio e Sassari.

Il Vice Presidente della Regione fa presente che il 26 dicembre 2008 sono diventate efficaci le dimissioni volontarie presentate dal Presidente della Regione, così come comunicato con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 15504 del 26 dicembre 2008. Per effetto di tali dimissioni, il Consiglio regionale è sciolto a far data dal 26 dicembre 2008 e debbono essere indette nuove elezioni. Le funzioni di Presidente della Regione sono esercitate dal Vice Presidente fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni.

Il Vice Presidente della Regione ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n.1, in caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio e che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto speciale per la Sardegna e dell'art. 10 della legge regionale statutaria, il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

A tale proposito, il Vice Presidente riferisce che, tenuto conto dei termini sopra indicati e degli adempimenti istituzionali e organizzativi inerenti lo svolgimento delle elezioni del prossimo Consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna, possono individuarsi nelle giornate del 15 e 16 febbraio 2009 le date utili per la convocazione dei comizi elettorali:

Il Vice Presidente richiama, altresì, l'attenzione della Giunta regionale sull'art. 10, comma 6, della sopra citata legge statutaria, il quale prevede che il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge, nonché sull'art. 2 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale", a tenore del quale la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del Consiglio regionale e assegnando i seggi in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Vice Presidente della Regione, preso atto dello scioglimento del Consiglio regionale, riferisce altresì che deve procedersi alla ripartizione e all'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali provinciali, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica (pubblicati nel supplemento ordinario n. 54 della Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003).

Sulla base della richiamata normativa, il Vice Presidente della Regione comunica alla Giunta regionale che la ripartizione dei 64 seggi attribuiti alle otto circoscrizioni elettorali provinciali della Sardegna sarà effettuata come segue:

Circoscrizione elettorale	Popolazione residente	Distribuzione seggi		
		Interi	Resti	Assegnati
CAGLIARI	543.310	21	7.849	21
CARBONIA-IGLESIAS	131.890	5	4.399	5
MEDIO CAMPIDANO	105.400	4	3.408	4
ORISTANO	167.971	6	14.982	7 (6 + 1)
NUORO	164.260	6	11.271	7 (6 + 1)
OGLIASTRA	58.389	2	7.393	2
OLBIA-TEMPIO	138.334	5	10.843	5
SASSARI	322.326	12	16.349	13 (12 + 1)
Totale complessivo	1.631.880	61	-----	64 (61 + 3)

Ai 64 seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali provinciali secondo la sopra riportata tabella debbono aggiungersi 16 seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 10 della legge regionale statutaria e dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, per un totale di 80 seggi di cui si compone il Consiglio regionale della Sardegna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

La Giunta regionale, preso atto dello scioglimento del XIII Consiglio regionale della Sardegna a far data da 26 dicembre 2008;

DELIBERA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- di indicare quale data utile per la convocazione dei comizi elettorali del prossimo Consiglio regionale e del Presidente della Regione quella del 15 e 16 febbraio 2009;
- di approvare la tabella di ripartizione dei 64 seggi tra le otto circoscrizioni elettorali provinciali della Sardegna come riportata in premessa.

Il Direttore Generale f.f.

Vincenzo Roggero

Il Vice Presidente

Carlo Mannoni